

Articolo 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario denominato "Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo - BERS 1999-2024 Step-Down Mirror" emesso dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo - BERS (qui di seguito "Banca") di nominali fino a EURO 100 milioni è costituito da massimo n. 100.000 obbligazioni del valore nominale di EURO 1.000 cadauna. Il valore nominale definitivo del prestito sarà indicato nel Prospetto Informativo redatto ai fini della quotazione di cui al seguente Art. 14.

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di EURO 1.000 l'una (100% del valore nominale).

Articolo 3 - Godimento

Il prestito ha godimento 5 marzo 1999.

MONTE TITOLI S.P.A.
009948 24.0299
TELEX IN ARRIVO

Articolo 4 - Durata

Il prestito ha una durata di 25 anni dalla data di godimento.

ART. 5 - Interessi

Dalla data di godimento le obbligazioni fruttano interessi calcolati con riferimento ai giorni effettivamente trascorsi rispetto al numero dei giorni effettivi dell'anno (ACT/ACT), conteggiati sul valore nominale del prestito e corrisposti annualmente il 5 marzo degli anni dal 2000 al 2004 compresi e degli anni dal 2020 al 2024 compresi. Ove una data di pagamento interessi cadesse in un giorno non lavorativo, ai soli fini del pagamento della cedola, ma non del conteggio dei giorni, verrà considerato il primo Giorno Lavorativo successivo (following unadjusted). Per Giorno Lavorativo si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Trans-European Automated Real time Gross settlement Express Transfer - Trasferimento Espresso transeuropeo automatizzato dei regolamenti lordi in tempo reale) e la piazza di Milano sono operativi.

- La prima cedola pagabile il 5 marzo 2000, sarà del 12% annuo;
- la seconda cedola pagabile il 5 marzo 2001, sarà del 5% annuo;
- la terza cedola pagabile il 5 marzo 2002, sarà del 5% annuo;
- la quarta cedola pagabile il 5 marzo 2003, sarà del 4% annuo;
- la quinta cedola pagabile il 5 marzo 2004, sarà del 4% annuo;

dal 5 marzo 2005 al 5 marzo 2019 inclusi, non saranno pagate cedole, in quanto alla data di rimborso verrà corrisposto un premio di rimborso di cui all'art. 7;

- la sesta cedola pagabile il 5 marzo 2020, sarà del 4% annuo;
- la settima cedola pagabile il 5 marzo 2021, sarà del 4% annuo;
- l'ottava cedola pagabile il 5 marzo 2022, sarà del 5% annuo;
- la nona cedola pagabile il 5 marzo 2023, sarà del 5% annuo;
- la decima cedola pagabile il 5 marzo 2024, sarà del 12% annuo.

Articolo 6 - Rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, senza deduzioni per spese ed in un'unica soluzione il 5 marzo 2024. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito. La Banca può, in qualsiasi momento, riacquistare in tutto o in parte le obbligazioni oggetto della presente emissione per poi ricollocarle o annularle, in conformità alla normativa vigente.

Articolo 7 - Premio di rimborso

Il 5 marzo 2024, unitamente al capitale verrà corrisposto un premio di rimborso costituito dal valore nominale delle obbligazioni moltiplicato per la somma delle quindici quotazioni del tasso "EURIBOR" a 12 mesi rilevate, ad opera dell'agente di calcolo nominato dalla Banca ("Agente di Calcolo"), il secondo giorno antecedente il 5 marzo (il "Giorno Previsto") di ciascuno degli anni dal 2005 al 2019 compresi (ciascun anno "Periodo di Riferimento") e pubblicate sulla pagina 248 del circuito Telerate alle ore 11 ora di Milano. Qualora la data di determinazione del tasso dovesse cadere in un giorno non lavorativo, la determinazione verrà differita al giorno lavorativo successivo, a meno che quest'ultimo cada in un mese diverso, nel qual caso la determinazione verrà anticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente la data originariamente fissata (Act/Act Modified Following).

Qualora nel Giorno Previsto il tasso EURIBOR a 12 mesi non venga pubblicato sulla pagina indicata del circuito Telerate, tale tasso verrà determinato sulla base dei tassi a cui, alle ore 11 ora di Milano nel Giorno Previsto, vengono offerti da cinque tra le maggiori banche europee (le "Banche di Riferimento"), così come individuate dall'Agente di Calcolo, a primarie banche di paesi aderenti all'Euro, i depositi in Euro a 12 mesi con decorrenza dal primo giorno di ciascun Periodo di Riferimento e per un importo significativo, su base Actual/360.

L'Agente di Calcolo richiederà a ciascuna Banca di Riferimento di fornire una quotazione del sopracitato tasso. Se almeno due tassi saranno comunicati, il tasso EURIBOR a 12 mesi sarà rappresentato dalla media aritmetica dei tassi comunicati (arrotondata, se necessario, alla quinta cifra decimale, con 0,00005 arrotondato per eccesso).

Nel caso vengano comunicati meno di due tassi, il tasso EURIBOR a 12 mesi per il Periodo di Riferimento in questione sarà rappresentato dalla media aritmetica (arrotondata, se necessario, alla quinta cifra decimale, con 0,00005 arrotondato per eccesso) dei tassi applicati dalle Banche di Riferimento, alle ore 11 ora di Milano del Giorno Previsto, a primarie banche di paesi aderenti all'Euro.

Il premio di rimborso così calcolato non potrà essere inferiore al 75% né superiore al 100% del valore nominale dell'obbligazione.

Articolo 8 - Pari passu

Le obbligazioni sono e saranno pari ordinate a tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate presenti e future, emesse dalla Banca. Le obbligazioni in oggetto non costituiscono debito degli stati e degli organismi membri della Banca.

Articolo 9 - Servizio del prestito

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ed alla Deliberazione Consob n. 11768/98. Le obbligazioni costituenti il presente prestito non possono essere rappresentate da titoli di credito. Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale avranno luogo per il tramite di Monte Titoli S.p.A.

Articolo 10 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi ed il premio di rimborso, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole o rispettivamente del premio di rimborso, e per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 11 - Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ove dovuta ai sensi del D.Lgs. 1° aprile 1996 n. 239, che viene applicata dagli intermediari residenti.

Le plusvalenze sulle obbligazioni determinate ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% nei modi e casi indicati dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni. Le obbligazioni sono esenti dall'imposta sulle successioni ai sensi dell'art. 12, lettera i) del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 e successive modifiche; ai fini dell'imposta sulle donazioni, le obbligazioni sono soggette al regime fiscale previsto dall'art. 59, comma 1, lettera b) e successive modifiche del suddetto D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.

Articolo 12 - Inadempimenti

Ciascun obbligazionista avrà diritto di richiedere per iscritto alla Banca la restituzione del capitale ed il pagamento degli interessi maturati, qualora la Banca:

- a) non corrisponda gli interessi dovuti o non rimborsi il capitale entro 90 giorni dalla data in cui tali pagamenti siano dovuti; o
- b) si renda inadempiente a qualsiasi altro obbligo previsto dal prestito obbligazionario, e tale stato di inadempimento permanga per un periodo di 90 giorni dalla data di ricevimento da parte della Banca di un invito ad adempiere di un obbligazionista; o
- c) non corrisponda gli interessi dovuti o non rimborsi il capitale di altre obbligazioni o titoli simili emessi dalla Banca, entro 90 giorni dalla data in cui tali pagamenti siano dovuti.

A partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della suddetta richiesta da parte della Banca, il pagamento dovuto diverrà esigibile, salva l'ipotesi in cui non sussista più lo stato di inadempimento che ha giustificato la richiesta.

Articolo 13 - Ulteriori emissioni

La Banca si riserva la facoltà, senza bisogno di ottenere il consenso da parte degli obbligazionisti, di creare ed emettere ulteriori obbligazioni aventi le stesse caratteristiche di quelle oggetto della presente emissione. Tali ulteriori emissioni potrebbero essere consolidate in modo da formare un'unica serie con qualsiasi altro strumento finanziario emesso precedentemente dalla Banca stessa, incluse le obbligazioni oggetto del presente prestito.

Articolo 14 - Quotazione

Non appena assolte le formalità previste dalla normativa vigente e conseguiti i requisiti, verrà richiesta alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa delle obbligazioni rappresentanti il prestito.

Articolo 15 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti da Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo - BERS sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Articolo 16 - Varie

Il presente prestito è soggetto alla legge italiana. Per ogni controversia tra gli obbligazionisti e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo - BERS è competente il Foro di Roma. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.